OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A. – ID 3005

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

***

22) Domanda

Con riferimento al lotto cyber, di seguito Vi sottoponiamo i seguenti quesiti al fine di una valutazione più completa del rischio:

a) Premio della polizza in corso;

b) Conferma della disponibilità, in caso di aggiudicazione del contratto alla scrivente Società, all'inserimento della seguente esclusione all'interno della Sez 3 del csp: "blocco, sequestro, confisca, requisizione, distruzione o il danneggiamento del Sistema Informatico Assicurato disposto da un'Autorità";

c) In caso di aggiudicazione alla scrivente Società, si chiede disponibilità a sostituire la garanzia Crime prevista nel capitolato con la seguente clausola: "La Società risarcisce l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato, da parte di un Terzo, tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:

- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
- alterazione dei Dati nel sistema informatico dell'Assicurato;

sempre che non sia possibile per l'Assicurato recuperare tali importi. L'Assicurato, pena la non validità della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – l'esistenza della presente garanzia.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si rimanda alla domanda n. 1, lett. i) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett. b) e c), non si conferma. Restano ferme le previsioni contenute nel Capitolato tecnico di gara.

23) Domanda

Con riferimento alla gara in oggetto, relativamente al lotto 11 Infortuni, avremmo necessità dei chiarimenti/informazioni sotto riportati.

a) Conferma che le condizioni contrattuali, le garanzie, gli scoperti/franchigie, i massimali e le categorie assicurate di cui al capitolato tecnico siano le stesse delle scorse annualità assicurative (dal 2022 al 2026). In caso di differenze sostanziali Vi chiediamo di comunicarci le specifiche di tali differenze;

b) Conferma che lo stato di rischio (n.teste e RAL) di ogni singola categoria, di cui al capitolato sia lo stesso delle scorse annualità assicurative dal 2022 al 2026. In caso di differenze sostanziali Vi chiediamo di comunicarci le specifiche di tali differenze;

c) Conferma che per la categoria Componenti Organi Sociali la copertura assicurativa sia limitata al solo rischio della carica esercitato per conto della Contraente.

d) La statistica sinistri infortuni fornita è relativa alle annualità dal 2022 al 2024. Chiediamo che la statistica sinistra sia integrata con le annualità successive, 2025 e 2026, con le specifiche relative a importo, categoria colpita, stato (liquidato, riservato, senza seguito), data accadimento e descrizione garanzia.
e) Nel file contenente la statistica sinistri denominato "ID 3005 - All. 10 - Situazione sinistri comunicati dalle compagnie" per la parte infortuni sono presenti 2 fogli distinti denominati "InfortuniDip 2021-2024" e "InfortuniDir 2021-2024", tuttavia entrambi i fogli presentano gli stessi dati. Si tratta di un refuso? Se si, chiediamo che siano forniti i dati corretti e specifici delle due distinte categorie.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si rimanda alla risposta alla domanda n. 13, lett. h) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si rimanda alla risposta alla domanda n. 10, lett b) e alla domanda n 13, lett. e), della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), si rimanda alla risposta alla domanda n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. e), si rimanda alla risposta alla domanda n. 4 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

24) Domanda

Con riferimento al lotto 2 - elettronica, siamo a formulare i seguenti quesiti:
a) Si chiede se il presente lotto è soggetto all'imposta del 21,25% o del 22,25%;
b) Si chiede disponibilità a fornire la suddivisione delle somme assicurate nelle varie ubicazioni interessate dalla presente copertura;
c) Si chiede se il limite per sinistro e per anno pari a 220.000.000 € è in combinati danni diretti e danni indiretti;
d) Si chiede di fornire informazioni tecniche relativamente al CED, in particolare:
1 Rivelazione incendio:
i. Sono presenti impianti di rivelazione incendio? Di quale tipologia?
ii. La centrale incendio è presidiata 24/7?
iii. Gli allarmi sono remotizzati?
2 Impianto automatico di spegnimento:
i. È presente un sistema automatico di spegnimento? Quale agente estinguente viene utilizzato?
3 Compartimentazione:
i. Il locale CED è compartimentato? Tempo REI? Sono presenti porte tagliafuoco autochiudenti?
4 Sistema sprinkler
i. È presente sprinkler nell'edificio?
ii. Il CED è protetto da sprinkler?
5 Alimentazione antincendio:
i. Riserva idrica dedicata?
ii. Gruppo pompe antincendio?
iii. Collegamento a sistema di supervisione?
iv. Monitoraggio guasti 24/7?
6 Gestione e manutenzione:
i. Esiste una procedura per fuori servizio dell'impianto antincendio?

e) Si chiede se il recesso per sinistro e il recesso anticipato annuale sono soggetti alla possibile proroga tecnica fino a 180 giorni dall'effetto del recesso;
f) Si chiede disponibilità, relativamente all'Art. 2.14 – Coassicurazione e delega, di rimuovere la deroga all'art. 1911 c.c.;
g) Si chiede di chiarire l'art. 2.18 – Regolazione e conguaglio del premio, insieme alla relativa miglioria tecnica. Non sono chiare le differenze.
h) Si chiede disponibilità ad inserire nell'art. 2.23 – Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni, punto a), terzo alinea, il seguente evento: *"subsidenza"*.
i) Si chiede disponibilità ad inserire nell'art. 2.23 – Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni, punto a), il seguente alinea (in linea con l'obbligo di copertura da eventi catastrofali):

- sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana:
  - a "fabbricati" che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero l'assicurazione per dette garanzie opera esclusivamente per gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì ritenuti assicurati gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;
  - a "*fabbricati*" in costruzione;

l) Si chiede disponibilità ad inserire nell'art. 2.23 – Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni, punto b), i seguenti alinea (si chiede di confermare o rifiutare ogni singolo alinea):

- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo, verificatisi in occasione di sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana;
- frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari compresa la fase di test e collaudo, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, montaggio, stoccaggio e conservazione;
- mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, trasudamento, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- Ìµerrori di progettazione, calcolo e lavorazione, montaggio, stoccaggio e conservazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra, cedimento o smottamento del terreno;
- subiti dai liquidi e prodotti in genere dispersi per effetto di guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
- subiti dai materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, per effetto di fuoriuscita o solidificazione dei materiali stessi;
- derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;

- derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

m) Si chiede disponibilità ad inserire le seguenti definizioni di polizza (si chiede di confermare o rifiutare ciascuna definizione proposta):

Allagamenti

presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

Alluvione, inondazione, esondazione

fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Archivi

per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

Contratto di assistenza tecnica

contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Dati

per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.

Estorsione

sottrazione delle cose assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone.

Frana

movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione

Furto

impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Rapina

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.

Supporti di dati

per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.

Valori

monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Risposta
Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si precisa che l'imposta attualmente applicata è pari al 22,25%.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re b), f), h), i), l) e m), non si conferma. Restano ferme le previsioni contenute nel Capitolato tecnico di gara.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re c), e) e g), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), a seguire le relative risposte:
Rivelazione incendio:
i. Sì, sono presenti impianti di rivelazione incendio, ovvero: Rivelatori di fumo, rivelatori multisensore, rivelatori a campionamento d'aria.
ii. Le centrali antincendio sono remotizzate, monitorate da remoto e presidiate h 24, 7 giorni su 7.
iii. Sì, gli allarmi sono remotizzati.
Impianto automatico di spegnimento:
i. Sì, è presente un sistema automatico di spegnimento e viene utilizzato principalmente NAF S 125, alternativamente a HFC 125.
Compartimentazione:
i. Sì, il locale CED è compartimentato, con tempo REI 60 e REI 120 e sono presenti porte tagliafuoco autochiudenti.
Sistema sprinkler
i. Sì, è presente sprinkler nell'edificio ma non è a servizio del CED.
ii. No, il CED non è protetto da sprinkler.
Alimentazione antincendio:
i. Sì, è presente una riserva idrica dedicata.
ii. Sì, è presente un gruppo pompe antincendio per l'alimentazione degli idranti.
iii. Sì, è presente un collegamento a sistema di supervisione.
iv. sì, è presente un monitoraggio guasti h24 7 giorni su 7.
Gestione e manutenzione:
i. Sì, esiste una procedura per fuori servizio dell'impianto antincendio.

25) Domanda
Spett.le Ente,
<u>Garanzia PI Tech primo e secondo rischio</u>
a) Chiediamo di poter conoscere *petitum* e riserva dei sinistri pendenti e chiusi sulla polizza RC professionale primary, oltre ad ogni possibile dettaglio sulle fattispecie occorse;
b) Chiediamo all'Ente di poter includere le seguenti clausole all'interno del capitolato di polizza e a valere per tutte le sezioni le seguenti clausole:
1) Clausola di inoperatività per sanzioni internazionali
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone la Compagnia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
2) Clausola Di Esclusione Territoriale
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Compagnia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

(i) in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
(iii) in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
Iran / Syria / North Korea / Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson Donetsk and Luhansk People's regions / Venezuela / Belarus / Russian Federation / Afghanistan / Burma (Myanmar) / Cuba / Lybia.
3. Clausola Guerra
ESCLUSIONE IN CASO DI GUERRA, GUERRA INFORMATICA E OPERAZIONE INFORMATICA
DEFINIZIONI:
1. Per "Operazione informatica" si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno "Stato" per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro "Stato".
2. Per "Stato" si intende Stato sovrano.
3. "Guerra" significa:

- sia l'uso della forza fisica da parte di uno "Stato" contro un altro "Stato" o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione
- sia l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale

a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Che cosa NON è assicurato
Dalla presente copertura sono in ogni caso escluse:
perdite;
danni;
responsabilità;
costi o spese di qualsiasi tipo (per brevità di seguito indicati tutti come "perdita") direttamente o indirettamente causati da una "guerra" (→definizione) o un' "operazione informatica" (→definizione) anche se accaduti come loro conseguenza.
Ogni eventuale diversa disposizione contenuta nella presente polizza, appendice o estensione di copertura assicurativa si intende abrogata.
La Compagnia (o altra Compagnia) ha l'onere di provare l'applicabilità di tale esclusione
Attribuzione di un'"operazione informatica" (→definizione) a uno "Stato" (→definizione) :
1. Il fattore principale, ma non esclusivo, nel determinare la responsabilità di un' "operazione informatica" (→definizione) consiste nell'attribuzione della medesima da parte del governo dello "Stato" (→definizione) ,

compresi i suoi servizi di intelligence o sicurezza, in cui il sistema informatico assicurato attaccato dall' "operazione informatica" (→definizione) è fisicamente situato in capo ad un altro "Stato" (→definizione) e/o a soggetti che agiscono per suo conto.
2. In attesa della sopra menzionata attribuzione di responsabilità da parte del Governo dello "Stato" (→definizione), compresi i suoi servizi di intelligence e sicurezza, in cui si trova fisicamente il sistema informatico assicurato attaccato dall' "operazione informatica" , (→definizione) la Compagnia (o altra Compagnia) può fare affidamento su deduzioni oggettivamente ragionevoli in merito all'attribuzione dell'operazione informatica a un altro "Stato" (→definizione) e/o a coloro che agiscono per suo conto. Si convine che durante questo periodo nessuna "perdita" (→definizione) è pagata.
3. Se il Governo dello "Stato" (→definizione) , compresi i suoi servizi di intelligence e sicurezza, in cui si trova fisicamente il sistema informatico assicurato attaccato dall' "operazione informatica" (→definizione):

- impiega un tempo irragionevole, o
- non lo fa, o
- dichiara di non poter attribuire la responsabilità dell' "operazione informatica" (→definizione) a un altro "Stato" (→definizione) e/o a coloro che agiscono per suo conto, è onere della Compagnia (o altra Compagnia) provarne l'attribuzione facendo riferimento a qualsiasi altra prova disponibile.

c) Chiediamo altresì all'Ente se la certificazione di parità di genere (punto 16 delle migliorie tecniche) debba essere posseduta da tutte le Compagnie eventualmente partecipanti in coassicurazione, oppure se è sufficiente che sia posseduta solo da una delle stesse.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si rimanda all'allegato 10 "*Situazione sinistri comunicati dalle compagnie",* di cui alla documentazione di gara,
Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), non si conferma. Restano ferme le previsioni contenute nel Capitolato tecnico di gara.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), si precisa che, ai fini del conseguimento del relativo punteggio tecnico, la certificazione sulla parità di genere dovrà essere posseduta da tutti i componenti della coassicurazione così come previsto al par. 17.1 "*Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*" del Disciplinare di gara.

26) Domanda

Con particolare riferimento al lotto 9 - CYBER - siamo a richiedere all'Ente di poter includere le seguenti clausole all'interno del capitolato di polizza e a valere per tutte le sezioni le seguenti clausole:
a) Estorsione ed Evento Cyber
Pagamento di Cyber Estorsione
Si intendono Criptovalute, Denaro o Titoli, beni o servizi commerciabili (sia materiali che immateriali) al loro equo valore di mercato, pagati, trasferiti o forniti dal Soggetto Assicurato per risolvere o porre fine a una Cyber Estorsione nella misura in cui tale pagamento

- non sia vietato da alcuna normativa applicabile; e
- sia effettuato conformemente alle prescrizioni legislative locali, inclusa la notifica a qualsiasi autorità di contrasto competente, e non contravvenga ad alcuna Sanzione applicabile.

b) Esclusione
Le perdite derivanti, direttamente o indirettamente, dal sequestro, dalla confisca, dalla requisizione, dalla distruzione o dal danneggiamento del sistema informatico o dei dati dell'Assicurato per ordine di qualsiasi governo legittimo o di fatto o di qualsiasi autorità civile o militare. La presente esclusione non si applica alle

interruzioni volontarie né a quelle imposte da autorità governative o di regolamentazione, necessarie per ottemperare a un provvedimento legale o normativo esecutivo."
c) Esclusione
Multe e risarcimenti punitivi non assicurabili per legge o in base alle prassi di mercato, ad eccezione delle sanzioni amministrative per violazioni della privacy, ove applicabili, e delle sanzioni previste dallo standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
d) Chiediamo conferma, relativamente all'art. 4.12, *Durata del contratto, rinnovo della copertura, recesso annuale* - che la prima scadenza annuale per il recesso in corso di polizza sia il 31.12.2027.
Risposta
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re a), b), e c), non si conferma.
Con al quesito di cui alla lett. d), si conferma.

27) Domanda
Con particolare riferimento alo lotto 9 - CYBER - siamo a richiedere:
Chiediamo all'Ente di poter includere le seguenti clausole all'interno del capitolato di polizza e a valere per tutte le sezioni le seguenti clausole:
1) Clausola di inoperatività per sanzioni internazionali
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone la Compagnia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
2) Clausola Di Esclusione Territoriale
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Compagnia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:
(i) in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
(iii) in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
Iran / Syria / North Korea / Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson Donetsk and Luhansk People's regions / Venezuela / Belarus / Russian Federation / Afghanistan / Burma (Myanmar) / Cuba / Lybia.
Chiediamo altresì all'Ente se la certificazione di parità di genere (punto 16 dellle migliorie tecniche) debba essere posseduta da tutte le Compagnie eventualmente partecipanti in coassicurazione, oppure se è sufficiente che sia posseduta solo da una delle stesse.

3) Clausola Guerra
ESCLUSIONE IN CASO DI GUERRA, GUERRA INFORMATICA E OPERAZIONE INFORMATICA DEFINIZIONI:
1. Per “Operazione informatica” si intende l’uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno “Stato” per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro “Stato”.
2. Per “Stato” si intende Stato sovrano.
3. “Guerra” significa:
a) sia l’uso della forza fisica da parte di uno “Stato” contro un altro “Stato” o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un’insurrezione
b) sia l’usurpazione (anche con forze militari) , la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale
a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Che cosa NON è assicurato
Dalla presente copertura sono in ogni caso escluse:
perdite;
danni;
responsabilità;
costi o spese di qualsiasi tipo (per brevità di seguito indicati tutti come “perdita”) direttamente o indirettamente causati da una “guerra” (→definizione) o un’ “operazione informatica” (→definizione) anche se accaduti come loro conseguenza.
Ogni eventuale diversa disposizione contenuta nella presente polizza, appendice o estensione di copertura assicurativa si intende abrogata.
La Compagnia (o altra Compagnia) ha l’onere di provare l’applicabilità di tale esclusione
Attribuzione di un’“operazione informatica” (→definizione) a uno “Stato” (→definizione):
1. Il fattore principale, ma non esclusivo, nel determinare la responsabilità di un’ “operazione informatica” (→definizione) consiste nell’attribuzione della medesima da parte del governo dello “Stato” (→definizione), compresi i suoi servizi di intelligence o sicurezza, in cui il sistema informatico assicurato attaccato dall’ “operazione informatica” (→definizione) è fisicamente situato in capo ad un altro “Stato” (→definizione) e/o a soggetti che agiscono per suo conto.
2. In attesa della sopra menzionata attribuzione di responsabilità da parte del Governo dello “Stato” (→definizione), compresi i suoi servizi di intelligence e sicurezza, in cui si trova fisicamente il sistema informatico assicurato attaccato dall’ “operazione informatica” , (→definizione) la Compagnia (o altra Compagnia) può fare affidamento su deduzioni oggettivamente ragionevoli in merito all’attribuzione dell’operazione informatica a un altro “Stato” (→definizione) e/o a coloro che agiscono per suo conto. Si convine che durante questo periodo nessuna “perdita” (→definizione) è pagata.
3. Se il Governo dello “Stato” (→definizione) , compresi i suoi servizi di intelligence e sicurezza, in cui si trova fisicamente il sistema informatico assicurato attaccato dall’ “operazione informatica” (→definizione):
a) impiega un tempo irragionevole, o
b) non lo fa, o
c) dichiara di non poter attribuire la responsabilità dell’ “operazione informatica” (→definizione) a un altro “Stato” (→definizione) e/o a coloro che agiscono per suo conto, è onere della Compagnia (o altra Compagnia) provarne l’attribuzione facendo riferimento a qualsiasi altra prova disponibile.
4) Estorsione ed Evento Cyber

Pagamento di Cyber Estorsione.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

28) Domanda

Spett.le Ente, con riferimento a tutti i lotti di gara, siamo a chiedere:

a) indicare la data della prima sessione di gara, erroneamente indicata al 5/11/2026 a pag. 55 del Disciplinare;

b) In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede se la garanzia provvisoria debba essere sottoscritta dalla sola capogruppo o da tutti i soggetti appartenenti a detto RTI costituendo;

c) Conferma che in caso di RTI COSTITUENDO, ciascun partecipante deve presentare un proprio AUTONOMO DGUE ed una propria AUTONOMA Domanda di partecipazione;

d) in caso RTI COSTITUENDO, si chiede se i partecipanti deve presentare un unico modulo di offerta tecnica sottoscritto congiuntamente da tutti i partecipanti ovvero ciascun partecipante sottoscrive e carica separatamente lo stesso modulo;

e) in caso RTI COSTITUENDO, si chiede se i partecipanti deve presentare un unico allegato n.4 “altre dichiarazioni” sottoscritto congiuntamente da tutti i partecipanti ovvero ciascun partecipante sottoscrive e carica separatamente lo stesso modulo;

f) in caso RTI COSTITUENDO, si chiede se i partecipanti deve presentare un unico modulo offerta economica sottoscritto congiuntamente da tutti i partecipanti ovvero ciascun partecipante sottoscrive e carica separatamente lo stesso modulo;

g) Conferma che per tutti i lotti di gara non siamo previsti modelli word di offerta tecnica ed economica, e che gli stessi vanno compilati e generati da portale;

h) Conferma che per i lotti 1 e 2 il modulo di offerta tecnica sia documento obbligatorio e non eventuale, come indicato a pag 39 del disciplinare.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si rimanda all’avviso di proroga dei termini pubblicato in data 09/11/2026.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si precisa che, ai sensi del par. 10 del Disciplinare di gara, in caso di RTI costituendo la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento ed essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), si conferma che, in caso di RTI costituendo, ciascun componente del raggruppamento dovrà presentare la domanda di partecipazione e il proprio DGUE, secondo quanto previsto al par. 14 “*Domanda di partecipazione*” del Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazione”..

Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), si precisa che, in caso di RTI costituendo, deve essere presentata un’unica offerta tecnica, generata dal Sistema, sottoscritta digitalmente, con le modalità previste al precedente paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, secondo quanto previsto dal par. 15 del Disciplinare di gara.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. e), si precisa che, in caso di RTI costituendo, l’Allegato n. 4 “Altre Dichiarazione” deve essere reso e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, secondo quanto previsto ai parr. 15 e 16 del Disciplinare di gara.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. f), si precisa che, in caso di RTI costituendo, deve essere presentata un’unica offerta economica, generata dal Sistema e sottoscritta, con le modalità previste al precedente

paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, secondo quanto previsto al par. 16 del Disciplinare di gara.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. g), si conferma e si rimanda al par. 2.1 “*Documenti di gara*” del Disciplinare di gara. L’offerta tecnica, limitatamente ai lotti 1 e 2, e l’offerta economica sono generate dal Sistema in formato PDF e devono essere sottoscritte digitalmente e caricate a Sistema secondo quanto previsto, rispettivamente, ai parr. 15 e 16 del Disciplinare di gara.
Con riferimento al quesito h), si conferma che, per i lotti 1 e 2, l’Offerta tecnica costituisce documento obbligatorio dell’offerta, secondo quanto previsto ai parr. 12.1 e 15 del Disciplinare di gara.

29) Domanda
Richiesta chiarimento Lotto 5 RCTO
a) Premio Lordo annuo in corso;
b) Art. 25 Misure Restrittive-Sanctions Limitations Clause. Sezione 2
Si chiede la disponibilità a sostituire la clausola con la seguente formulazione:
Art 16. SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
La presente Assicurazione non opera per le attività e i Rischi la cui garanzia comporterebbe violazione di una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera, degli Stati Uniti d’America o di qualunque altra legge italiana in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
c) Art. 7 Esclusioni, lettera b), Sezione 3
Si chiede di sostituire l’esclusione prevista dall’articolo con la seguente formulazione:
L’Assicurazione non comprende i danni ricollegabili, per i veicoli a motore, ai rischi dell’Assicurazione Obbligatoria prevista dal D.lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni; da impiego di aeromobili nonché da navigazione di natanti, imbarcazioni, navi, traghetti, battelli.
In caso di risposta negativa si chiede di correggere il riferimento normativo da D.lgs. 209/2006 a D.lgs. 209/2005 e di aggiungere dopo “*Codice delle Assicurazioni*” “*e successive modifiche ed integrazioni”*
d) Art. 7 Esclusioni, lettera c), Sezione 3
Per quali attività, con quali modalità, con quale frequenza e da quanti soggetti sono utilizzati le fonti e gli apparecchi a scopo analitico e di misurazione
e) Art. 7 Esclusioni, lettera g), Sezione 3
Si chiede la disponibilità a sostituire l’esclusione prevista dall’articolo con la seguente formulazione:
L’Assicurazione non comprende i danni direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto / amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto /amianto
f) Art. 7 Esclusioni, lettera i), Sezione 3
Quali sono gli articoli del capitolato che prevedono espressamente in copertura i danni patrimoniali puri in deroga all’esclusione prevista alla lettera i) dell’art. 7 (Esclusioni)
g) Art. 7 Esclusioni, lettera m), Sezione 3
Non comprendiamo il motivo per il quale è previsto “*la precedente lett. l) si intende eliminata*”
h) Art. 7 Esclusioni, lettera n) , Sezione 3
Pregasi confermare che i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi (con sotto-limite di € 5.000.000,00 per sx e anno assicurativo) sono in copertura purché siano conseguenti a danni materiali o corporali causati da un Atto Cyber o Incidente Cyber e purché tali danni corporali e/o materiali siano risarcibili a termini di polizza.
i) Art. 7 Esclusioni, lettera n), Sezione 3

Si chiede la disponibilità a sostituire l'esclusione con la seguente formulazione:
L'Assicurazione non comprende le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, Disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una, o più, nazioni o continenti.
Definizioni:
· Atto doloso informatico (Cyber crime): atto illecito commesso deliberatamente da un dipendente dell'assicurato o da parte di terzi (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Computer Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'assicurato, che consiste nell'introduzione, alterazione o distruzione dei "Data" dell'assicurato, in assenza di danno fisico al sistema informatico, ai suoi impianti di telecomunicazione o alle infrastrutture dell'Assicurato.
· Denial of service: privazione totale o parziale di origine dolosa dell'utilizzo delle Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato

- in assenza di alterazione o distruzione delle apparecchiature informatiche, dei sistemi di telecomunicazione, delle infrastrutture o dei Data;
- dovuta ad un attacco attraverso l'uso di una o più reti di telecomunicazioni (es. Internet) progettato e mirato a interrompere le Risorse di sistema e/o di Rete dell'Assicurato.

l) Art. 10 Esenzioni di garanzia punto 10.11 Servizio Sanitario di Pronto Soccorso (Sezione 3)
Pregasi confermare che dalla copertura assicurativa deve intendersi comunque esclusa RC Sanitaria e la RC Professionale dei sanitari
m) Art. 3 Gestione Danni in Franchigia. Sezione 4
Pregasi confermare che sia per la RCT che per la RCO non è prevista alcuna franchigia frontale
n) In riferimento alla statistica sinistri fornita per il Lotto di RCTO ci necessita:
- Periodo preciso di osservazione
- Data aggiornamento

o) Art.3 Malattie professionali, Sezione 3
Si chiede di sostituire la seguente esclusione:
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
con la seguente formulazione:
La garanzia non vale per le malattie professionali:
1. direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto / amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto /amianto.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si rimanda alla risposta alla domanda n.1, lett. i) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re b), c) e), i) e o), non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), premesso che i dipendenti Sogei non utilizzano strumenti di misurazione durante l'attività lavorativa, si forniscono di seguito gli elementi informativi relativi alle attività di misurazione strumentale per la valutazione dei rischi e alle apparecchiature impiegate nell'ambito dei servizi di primo soccorso e assistenza sanitaria presenti nelle sedi aziendali.

Attività di misurazione strumentale per la valutazione dei rischi

Le attività di misurazione strumentale finalizzate alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono effettuate presso le sedi aziendali da ditte esterne specializzate, sotto il coordinamento e la supervisione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
Tali attività riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la misurazione dei livelli di rumorosità, dell'illuminamento, dei parametri microclimatici, dei campi elettromagnetici e il monitoraggio di eventuali agenti chimici e biologici. A tal fine vengono utilizzate specifiche apparecchiature e strumentazioni tecniche, quali fonometri, luxmetri, centraline microclimatiche, campionatori e strumenti per la rilevazione dei campi elettromagnetici, di proprietà delle ditte esterne incaricate.
Le misurazioni vengono effettuate da personale tecnico qualificato delle ditte incaricate, con modalità e frequenza definite in funzione della tipologia di rischio e delle specifiche esigenze di valutazione, tenendo conto delle disposizioni normative applicabili, delle eventuali periodicità previste dal D.Lgs. 81/2008 e della necessità di aggiornare le valutazioni in caso di modifiche delle condizioni di lavoro o di esposizione.
Il personale Sogei del Servizio di Prevenzione e Protezione coordina e supervisiona tali attività, senza effettuare direttamente le misurazioni strumentali.
Apparecchiature utilizzate per le attività di primo soccorso e assistenza sanitaria
In tutte le sedi aziendali sono disponibili cassette di primo soccorso contenenti, tra l'altro, misuratori di pressione arteriosa, utilizzabili dagli addetti al primo soccorso in caso di necessità. Non sono disponibili dati relativi alla frequenza del loro effettivo utilizzo.
Presso le sedi di via Carucci è inoltre presente un presidio sanitario, operativo quotidianamente e composto da un medico specialista, un infermiere e un autista soccorritore, con disponibilità di un'ambulanza.
Il personale sanitario utilizza, in funzione delle necessità assistenziali e delle eventuali emergenze, diverse apparecchiature, tra cui misuratori di pressione arteriosa, flussimetri ed elettrocardiografi. Tali apparecchiature, comprese quelle in dotazione all'ambulanza, sono di proprietà del gestore del servizio e vengono utilizzate esclusivamente dal personale sanitario esterno, in relazione alle necessità degli interventi e delle prestazioni sanitarie.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re f), g), h), l), m) e n), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.

30) Domanda
In riferimento al lotto INFORTUNI, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
a) si chiede quale siano il periodo di osservazione e la data di estrazione della statistica sinistri;
b) se il periodo di osservazione della statistica sinistri messa a disposizione non include l'annualità 2025 si chiede di produrre una statistica sinistri che comprenda i sinistri avvenuti almeno fino al 31/12/2025;
c) si chiede se il capitolato di gara sia uguale alle condizioni in corso nel periodo di osservazione delle statistiche sinistri (considerando un'offerta tecnica che dia un risultato pari a zero punti) e se così non fosse, quali siano le differenze;
d) si chiede chi sia l'assicuratore in corso e quali siano i premi annui lordi unitari per categoria.
Risposta
Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si precisa che la statistica sinistri fornita ha una data di estrazione riferibile al mese di settembre 2026.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si rimanda alla risposta alla domanda n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), si rimanda alla risposta alla domanda n. 13, lett. h) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), si rimanda alla risposta alla domanda n. 1, lett. i) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

31) Domanda

CHIARIMENTI COMUNI AI LOTTI 3,4,6,7 e 8

a) In merito al Periodo di validità della polizza, chiediamo conferma che anche alla scadenza del 31/12/2028 l'Assicuratore abbia facoltà di recedere dal contratto con anticipo di 90 gg.

b) In merito al Periodo di validità della polizza, nel caso venisse confermata la facoltà di recedere con raccomandata invata 90gg prima anche della scadenza al 31/12/2028, chiediamo di valutare la sostituzione, nel relativo articolo del Capitolato tecnico, del termine "procedere con" con il termine "richiedere", con questo risultato

"Alla scadenza del 31/12/2028 la Contraente si riserva la facoltà:

- di procedere con richiedere l'attivazione del rinnovo per ulteriori 12 mesi e precisamente fino al 31/12/2029 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;"

c) è possibile sostituire il testo dell'articolo del capitolato tecnico "MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE" con clausola specifica dell'assicuratore scelto?

d) è possibile sostituire il testo dell'articolo del capitolato tecnico "Clausola Di Restrizione Dell'ambito di Applicazione Territoriale" con quello specifico dell'assicuratore scelto?

CHIARIMENTI RELATIVI AI LOTTI 7 E 8

e) chiediamo conferma che le polizze di eccesso operino in drop down anche in caso di esaurimento dei sottolimiti elencati al punto 4 del FRONTESPIZIO

CHIARIMENTI RELATIVI AI LOTTI 3 E 4

f) In merito al capitolato tecnico/schema di contratto/polizza, chiediamo la possibilità di inserire l'esclusione Guerra e Guerra Cyber in allegato.

g) L'Assicurato utilizza o integra soluzioni di IA nei propri sistemi? In caso affermativo, quali controlli sono in essere per mitigarne i rischi?

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re b), c), d) e f), non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. e), si conferma.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. g), si precisa che, allo stato, l'utilizzo dell'AIOPS al momento è previsto esclusivamente in ambiti 'passivi' ossia per observability e predizione di eventi o per ottimizzazioni e analisi automatiche delle configurazioni cloud. Queste ultime sempre verificate dal personale Sogei e testate prima di eventualmente adottarle, in ambienti di test. Di fatto, quindi, se ne fa un uso informativo, non operativo.

32) Domanda

Con riferimento al lotto 11 Infortuni si chiedono i seguenti chiarimenti/ informazioni integrative:

a) Chiediamo di fornire indicazione dei Premi relativi alle annualità 2021-2026 comprensivi di premi di regolazione;

b) Si prega di fornire statistica sinistri 2025-2026 nella medesima modalità utilizzata per i sinistri 2021-2024, già presenti nella documentazione di gara;

c) In riferimento alla garanzia rischio guerra presente in entrambi i capitolati di gara (Dipendenti e Dirigenti), si chiede cortese conferma che la partecipazione attiva non rientri in copertura;

d) Si chiede se è considerato escluso l'uso e/o contaminazione di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche da parte degli assicurati. Qualora non fosse escluso, si chiede se possibile inserire la seguente esclusione:
"eventi connessi all'uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo";
e) Si chiede se siano considerate escluse le patologie aventi caratteristica di epidemia o pandemia dichiarata dall'OMS o da altra autorità competente. Qualora non fossero escluse si chiede se possibile inserire la seguente esclusione:
"Non sono equiparati ad Infortunio, e sono quindi esclusi dall'assicurazione, tutte le malattie infettive e gli eventi causati da, o che abbiano come conseguenza, l'infezione da Sars-CoV-2 (Coronavirus disease, Covid- 19) e sue varianti o mutazioni o l'insorgenza di qualunque patologia correlata all'infezione da Sars-CoV-2 o ad ogni sua variante o mutazione e, comunque, le patologie aventi caratteristica di epidemia o pandemia dichiarata dall' OMS o da altra autorità competente.";
f) In caso di eventuale aggiudicazione, relativamente alla sanction clause, si chiede se sia possibile inserire la seguente formulazione:
"Sanzioni Internazionali
In nessun caso l'Assicuratore (e/o il riassicuratore) sarà tenuto a fornire copertura assicurativa, o a soddisfare richieste di risarcimento, o a garantire pagamenti o indennizzi sulla base del presente contratto, qualora tale copertura, richiesta di risarcimento, pagamento o indennizzo possa esporre l'Assicuratore stesso (e/o il riassicuratore) a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione prevista dalla legge applicabile in materia di sanzioni ed embarghi."
g) Chiediamo se possibile indicare il numero di teste assicurate all'interno della categoria Dipendenti della Contraente unitamente alle punte di retribuzione delle categorie Dirigenti e Dipendenti della Contraente;
h) Si chiede di indicare il dato consuntivo delle retribuzioni registrate per la Categoria Dirigenti e Dipendenti dal 2021 al 2026;
i) Si chiede di indicare se, rispetto al precedente triennio assicurativo, siano state apportate modifiche sostanziali al normativo come ampliamenti di garanzia, variazioni delle categorie assicurate ecc.;
l) Si chiede di confermare se sia previsto uno specifico sotto limite catastrofale di esposizione applicabile agli eventi derivanti da atti di terrorismo;
m) Per i sinistri con importo pagato/ riservato superiore a € 100.000, si chiede di fornire una breve descrizione dell'evento e dello stato di gestione della pratica;
n) Nei capitolati di gara si intendono in copertura gli infortuni derivanti dalla pratica professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo; si chiede se rientrino in copertura gli infortuni derivanti dalla pratica professionale di qualsiasi sport ove sia previsto un compenso fisso o gettone di presenza.

Risposta

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re a), b) e h), si rimanda alla risposta alla domanda n. 3 della I tranche di chiarimenti pubblicata in data 12/11/2026. Si precisa, inoltre, che non è possibile fornire in questa sede i dati di regolazione dei premi.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), si conferma.
Con riferimento al quesito di cui alle lett. d, si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara in materia di esclusioni. Non si conferma l'inserimento dell'ulteriore esclusione proposta.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re l) e n), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re e), f) e i), non si conferma.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. g), si rimanda alla risposta alla domanda n. 10, lett b) e alla domanda n 13, lett. e), della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

33) Domanda

Relativamente al lotto 9 Cyber risk, si chiede disponibilità a sostituire in caso di aggiudicazione l'esclusione guerra 3.14 con quanto segue:

"*La copertura prevista dalla presente Polizza non si applica a Richieste di risarcimento e, comunque, a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa di qualsiasi tipo, derivanti da:*

- *una Guerra;*
- *un'Operazione Cyber che risulti in uno Stato Colpito;*
- *un'Operazione Cyber portata avanti nell'ambito di una Guerra tra Stati sovrani che sono parti di tale Guerra; oppure*

L'eccezione di copertura di cui al presente paragrafo non si applica alle Richieste di Risarcimento o perdite derivate da tale Operazione Cyber su un Sistema informatico dell'Assicurato usato dall'Assicurato o da un suo Fornitore di Servizi (Provider) che non si trovi fisicamente nello Stato Colpito.

Le seguenti definizioni si applicano esclusivamente alla presente esclusione:

Per Guerra si intende un conflitto armato che implica l'uso della forza fisica:

1. da parte di uno Stato sovrano contro un altro Stato sovrano, o

2. nell'ambito di una guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, azione militare o usurpazione di potere indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno.

Per Operazione Cyber si intende l'uso di un Sistema informatico da parte di uno Stato sovrano, o sotto la direzione o il controllo di tale Stato per interrompere, negare l'accesso, degradare, manipolare o distruggere informazioni in un Sistema informatico di o in un altro Stato sovrano.

Per Servizi Essenziali si intendono i servizi che sono essenziali per il mantenimento delle funzioni fondamentali di uno Stato sovrano, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi finanziari e le relative infrastrutture del mercato finanziario, i servizi sanitari e i servizi di pubblica utilità.

Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, infrastrutture cloud o microcontrollori, e loro configurazioni, nonché qualsiasi sistema simile ai precedenti e qualsiasi dispositivo agli stessi associato di input, output, archiviazione Dati, attrezzatura di rete o struttura di back-up.

Per Stato Colpito si intende uno Stato sovrano in cui un'Operazione Cyber ha avuto un significativo impatto dannoso su:

1. l'operatività di tale Stato sovrano a causa di una grave interruzione della accessibilità, dell'integrità o della fornitura di un Servizio Essenziale in tale Stato sovrano; e/o

2. la sicurezza o la difesa di tale Stato sovrano.

a condizione, tuttavia, che lo Stato Colpito non sia il risultato di un attacco (o di una serie di attacchi) che abbia colpito esclusivamente l'Assicurato".

Risposta

Non si conferma.

34) Domanda

Spett.le Ente,

con riferimento al lotto 2 - elettronica, siamo a formulare i seguenti quesiti:

a) Si chiede disponibilità ad inserire il seguente art. "Cose escluse dall'assicurazione":

- "Cose in leasing e Apparecchiature elettroniche", se assicurate con specifiche polizze;
- "impianti e pannelli fotovoltaici" in genere;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);

- collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 2.500;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- il valore del terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
- aeromobili, natanti e imbarcazioni in genere;
- automezzi e veicoli in genere iscritti al P.R.A. o con obbligo di licenza di circolazione;
- cave, miniere, giacimenti;
- enti off-shore.

b) Si chiede disponibilità ad inserire le seguenti delimitazioni di garanzia (si chiede di confermare o rifiutare ogni singolo punto proposto):

i. Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

ii. Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da:

- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- da contaminazione biologica o chimica.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

iii. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, sovraccarico da neve, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture, strutture geodetiche e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sottotetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:

- serramenti, vetrate;
- lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture;

la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimite complessivo stabilito in polizza.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da ne**ve** la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

iv. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da alluvioni, inondazioni, esondazioni, la Società non indennizzerà i danni:

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a Merci poste all'aperto.

v. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da allagamenti, la Società non indennizzerà i danni:

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.

vi. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio dei Fabbricati contenenti le cose assicurate e nell'area di pertinenza aziendale, la Società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.

vii. Relativamente a valori l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

viii. Relativamente a modelli, stampi e archivi, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e avverrà senza applicazione dell'Art. 7 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo")

ix. Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, sono esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- dovuti a guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del "Contratto d'assistenza tecnica" così come descritto nelle "Definizioni";
- nei seguenti casi:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
- i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

x. A parziale deroga dell'art. 2 - Esclusioni, lettera b), quarto alinea, relativamente alla garanzia guasti macchine, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ai macchinari assicurati anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Sono esclusi i danni:
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a1), defalcato dell'importo stimato come sub a2).

b) Nel caso di danno NON suscettibile di riparazione:

1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;

2) si stima il valore ricavabile dai residui della cosa danneggiata al momento del sinistro.

l'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diffalcato dell'importo stimato come sub b2).

Una cosa si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come a1) meno a2) eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

xi. Relativamente ai Supporti di dati e Dati, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la conseguente ricostituzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall'ultima copia di sicurezza, rimane comunque non indennizzabile l'importo relativo al valore dei dati.

Deve intendersi compresa in garanzia anche la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:
- per difettoso funzionamento delle Apparecchiature elettroniche e dei relativi supporti dovuto a cause accidentali;
- alla condizione essenziale, per l'efficacia di questa estensione di garanzia, che il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

In nessun caso la Società indennizzerà, complessivamente, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, somma superiore ad Euro 150.000,00.

xii. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

xiii. Premesso che relativamente alle garanzie furto e rapina, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinari, Merci, Valori la Società indennizza i danni

materiali derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a).

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Relativamente a valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia.

Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza; è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

L'estorsione opera alle condizioni, nei limiti e con le franchigie/scoperti previsti per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

xiv. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.

xv. Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

c) Si chiede disponibilità ad inserire la seguente delimitazione di garanzia e, contestualmente, rimuovere l'esclusione "frana/franamento" per poter essere adeguati all'obbligo di copertura da eventi catastrofali. Si chiede, inoltre, in caso affermativo, di prevedere i medesimi scoperti e limite (in combinato) applicati al sisma.

i. Relativamente ai danni da frana**,** la copertura non opera se la frana stessa è dovuta ad errori di progettazione e/o costruzione nel riporto o nel lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali qualora il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note.

d) Si chiede disponibilità ad integrare l'*art. 4.3 - Spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residuati del sinistro* con il seguente:

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di

demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro; si intendono comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
e) Si chiede disponibilità ad inserire la seguente sezione "Furto e Rapina":
OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA
Caratteristiche del fabbricato
Relativamente all'operatività della garanzia furto, il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o aperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidalmente uniti tra loro mediante incastro. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure vetro-cemento armato totalmente fisso.
Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, per lo meno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall'esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 20%, ferma restando l'eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.
Mezzi di chiusura dei locali
Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio (vetro conforme alla norma EN 12600), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno antinfortunio (vetro conforme alla norma EN 12600); tuttavia viene convenuto uno scoperto del 25% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri. Questo scoperto non si applica quando il furto così avvenuto è commesso durante:
- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci di inferriate e di serramenti di metallo o lega metallica.

E' applicato inoltre lo scoperto del 25% nei seguenti casi:
- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell'art. 5 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Obbligo impianto automatico di allarme antintrusione

I locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un impianto di allarme antintrusione messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

La presenza di tale impianto è essenziale per l'efficacia della garanzia furto, qualora l'impianto non venisse attivato verrà applicato uno scoperto del 20%.

Apparecchiature portatili o ad impiego mobile (Furto e Rapina)

L'assicurazione è estesa, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, anche per i danni alle apparecchiature elettroniche portatili o ad impiego mobile verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Durante il trasporto su veicoli la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

a) il veicolo sia provvisto di capote in materiale rigido;

b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;

c) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili dall'esterno dal veicolo.

All'interno di locali (diversi da quelli assicurati nella presente polizza), i danni di furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.
Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 15% con il minimo di € 100; qualora, nel caso di furto su veicolo, lo stesso si trovi in un parcheggio dotato di personale preposto alla sorveglianza dei veicoli od in una rimessa chiusa a chiave, lo scoperto sopra indicato, fermo il minimo previsto, si intende dimezzato.

f) Si chiede disponibilità ad inserire un sottolimite furto/rapina per sinistro e per annualità assicurativa, pari ad Euro 800.000. Contestualmente, si chiede di inserire la seguente clausola di reintegro delle somme assicurate: Reintegro, a richiesta, delle somme assicurate in caso di sinistro
A parziale deroga dell'articolo "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro" delle "Condizioni particolari dei danni materiali", si conviene che, su richiesta del Contraente/Assicurato, previo esplicito consenso della Società e specifica pattuizione fra le Parti, le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, ridottisi in seguito a sinistro, potranno essere reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente/Assicurato a pagare il corrispondente premio sulla base delle condizioni pattuite.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.
g) Si chiede disponibilità ad inserire nella sezione B), art. 2.2 Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni, punto A), il seguente punto:
7. furto, rapina, estorsione.
Risposta
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re a), b), c), d), e), f) e g), non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

35) Domanda
Spett.le Amm.ne, in relazione al lotto infortuni con la presente siamo a richiedere:
a) Statistica sinistri che comprenda anche l'annualità 2026 specificando quale sia la data di estrazione /aggiornamento dei sinistri.
b) Si chiede di confermare se l'arco temporale decorra dal 31/12/2021 o da quale altra data, sia per la polizza Dirigenti sia per la polizza Dipendenti.
c) Occorre la pubblicazione dei sinistri relativi agli anni 2025 e 2026 per tutte le categorie.
d) A seguito della pubblicazione dei dati del 2026, si chiede di indicare la data di fine del periodo di osservazione a cui si riferiscono i sinistri (es. luglio o settembre 2026?).
e) Si chiede breve descrizione anche solo dei sinistri liquidati.
f) Si chiede se la copertura a favore dei dipendenti e stagisti debba essere per il solo ambito professionale + itinere o anche per l'extraprofessionale.
g) Si chiede conferma che non siano stati denunciati sinistri di malattia professionale negli ultimi 5 o 10 anni e che non si siano verificati eventi noti;
h) Si chiede conferma che non si siano verificati casi di infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V., AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente.
i) Si chiede conferma che in caso di aggiudicazione, essendo previsti due testi di polizza distinti, debbano essere emesse due polizze distinte.

Risposta

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re a) e c), si rimanda alla risposta alla domanda n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026. Relativamente alla data di estrazione si rimanda alla risposta alla domanda n. 30 lett. a).

Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si rimanda a quanto pubblicato all'interno del Capitolato tecnico di gara.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), si precisa che la statistica sinistri fornita ha una data di estrazione riferibile al mese di settembre 2026.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. e), si segnala che non sono disponibili ulteriori informazioni di dettaglio rispetto a quelle presenti nell'Allegato 10 "*Situazioni sinistri comunicati dalle compagnie – NEW*" di cui alla documentazione di gara.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. f), si rimanda alla risposta alla domanda n. 9 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

Con riferimento al quesito g), si conferma che, nel periodo di riferimento, non sono state segnalate patologie riconducibili all'esposizione a rischi lavorativi.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. h), si conferma che non risultano denunciati infortuni da contatto biologico. Si precisa, inoltre, che Sogei non tratta i dati diagnostici individuali relativi a specifiche patologie infettive dei dipendenti, in quanto tali informazioni sono tutelate dalla riservatezza sanitaria e dal segreto professionale del Medico Competente. Sogei riceve esclusivamente il giudizio di idoneità alla mansione espresso dal Medico Competente, che, in funzione della valutazione effettuata, può prevedere un'idoneità con prescrizioni o limitazioni, un'idoneità parziale oppure un'inidoneità temporanea.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. i), si conferma.

36) Domanda

Buongiorno, siamo a richiedere gentilmente di fornire i seguenti chiarimenti:

a) CAPITOLATO TECNICO / SCHEMA DI CONTRATTO/ POLIZZADI ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI DIRIGENTI E DEGLI ORGANI SOCIALI

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - ART. 26 - MISURE RESTRITTIVE-SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE – possibilità di inserire la Svizzera nel novero dei paesi soggetti a restrizione in ottemperanza alla nostra clausola;

b) SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - ART. 1 - OGGETTO DELLA COPERTURA

Punto CC, specificare frequenza viaggi e paesi di destinazione;

c) SEZIONE 5 – CATEGORIE, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIA, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Categoria Organi sociali: numero assicurati

Categoria Dirigenti: numero assicurati e retribuzione annua lorda totale categoria, possibilmente indicando anche la punta RAL (la retribuzione più alta erogata alla categoria Dirigenti);

Possibilmente premio annuo lordo in corso;

d) CAPITOLATO TECNICO / SCHEMA DI CONTRATTO/ POLIZZADI ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - ART. 26 - MISURE RESTRITTIVE-SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE – possibilità di inserire la Svizzera nel novero dei paesi soggetti a restrizione in ottemperanza alla nostra clausola;

e) SEZIONE 5 – CATEGORIE, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIA, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Categoria dipendenti: numero assicurati e retribuzione annua lorda totale categoria, possibilmente indicando anche la punta RAL (come per i dirigenti)

Categoria partecipanti a corsi o stages – borsisti – tirocinanti: numero assicurati;
Possibilmente premio annuo lordo in corso;
f) ID 3005 – ALL.10 Situazione sinistri Infortuni Dip2021-2024 – Infortuni Dirigenti 2021-2024
Sono presenti due fogli "Infortuni Dip2021-2024" e "Infortuni Dir 2021- 2024" con i medesimi dati per entrambi i fogli; vi chiediamo, gentilmente di specificare se i dati forniti sono da intendersi complessivi di entrambe le polizze (dirigenti e dipendenti);
g) inoltre, chiediamo conferma assenza sinistri per il 2025 o diversamente di voler comunicare il dettaglio sinistri relativo all'annualità 2025.

Risposta

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re a) e d), non si conferma.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si segnala che le informazioni richieste non sono disponibili.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re c) ed e), relativamente al numero di assicurati e RAL, si rimanda al par. 16 "*Offerta economica*" del Disciplinare di gara, mentre relativamente al premio annuo lordo in corso, si rimanda alla risposta alla domanda n. 1, lett. i) della I tranche di chiarimenti pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. f), si rimanda alla risposta alla domanda n. 4 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. g), si rimanda alla risposta alla domanda n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

37) Domanda

Buongiorno, con riferimento al Lotto n. 10 tutela legale, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue:
a) se il premio posto a base d'asta sia riferito a entrambe le coperture (Patrocinio Legale e Tutela Legale Azienda);
b) In caso di premio complessivo, si chiede se sia possibile indicarne la ripartizione tra le due polizze;
c) premio annuo in corso;
d) se il normativo di gara ricalchi la copertura attualmente in corso oppure se presenti differenze rispetto alla polizza vigente;
e) se la statistica sinistri trasmessa sia riferita a entrambe le coperture
f) fornire una statistica sinistri dettagliata per singola copertura, con evidenza di:
o breve descrizione dei sinistri/ garanzia colpita o sinistri riservati con importo a riserva per ogni sinistro o sinistri senza seguito.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si conferma che l'importo a base d'asta si riferisce a entrambe le coperture oggetto del lotto.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si precisa che non sono disponibili informazioni di dettaglio in merito alla ripartizione dell'importo tra le due coperture.
Con riferimento ai quesiti di cui alla lett.re c) e d), si rimanda alla risposta alla domanda n. 1, lett. i) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. e), si conferma.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. f), si rimanda all'allegato 10 "*Situazioni sinistri comunicati dalle compagnie*", di cui alla documentazione di gara.

38) Domanda

Siamo con la presente a formulare cortesemente le seguenti richieste di chiarimento:
a) Considerato che:

- i trattamenti dei dati svolti per l'erogazione della copertura assicurativa rappresentano l'attività tipica dell'impresa di assicurazione;
- l'impresa di assicurazione effettua un trattamento di dati personali per effetto del rapporto assicurativo e non per l'esecuzione di servizi per conto della stazione appaltante, soggetto quest'ultimo che raccoglie e tratta i dati per finalità diverse rispetto al fornitore del servizio assicurativo;

si chiede conferma che la Compagnia aggiudicataria della procedura sarà individuata quale "Titolare del trattamento dei dati", come pure chiaramente indicato dal Garante per la protezione dei dati personali (rif. Doc. web n. 9169688 del 29 ottobre 2019, di cui si riporta il seguente passaggio: "*La società assicuratrice, aggiudicataria del servizio di copertura assicurativa, agisce, quindi, in qualità di autonomo titolare in quanto non pone in essere un trattamento di dati "per conto" dell'ente aggiudicante, circostanza questa che, peraltro, priverebbe la società medesima dell'autonomia necessaria ad una corretta valutazione e liquidazione del danno (spetta infatti a tale società, in base a proprie valutazioni interne, decidere se liquidare direttamente un sinistro senza particolari formalità, ovvero avviare più puntuali verifiche o anche resistere in giudizio). Non vi è dubbio, infatti, che l'ente aggiudicante e la compagnia assicuratrice perseguono interessi separati e distinti, come del resto emerge dalla citata normativa di settore che, nel definire in maniera dettagliata tutti gli aspetti dell'attività assicurativa, individua gli obblighi che ricadono sulle parti contraenti (in tal senso, v. anche artt. 1882 e ss. c.c.). Alla luce di quanto detto, si rappresenta che, nell'ambito considerato, la compagnia assicurativa non può che rivestire il ruolo di autonomo titolare del trattamento (a tal riguardo cfr. provvedimento del 26 aprile 2007-cd. catena assicurativa, doc. web n. 1410057)*".

b) Si chiede conferma che in relazione all'impegno di presa visione da parte dell'aggiudicatario della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei, non sia obbligatorio per lo stesso possedere la certificazione SA8000 (come del resto risulta anche dal modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale") e che l'aggiudicatario possa comunicare i propri impegni in relazione alla tematica (UNI ISO 26000).

c) Si chiede conferma il seguente passaggio contenuto al comma 10 dell'ART. 29 – Subappalto del CAPITOLATO TECNICO / SCHEMA DI CONTRATTO "*Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008*." non si applichi alla presente procedura in quanto l'art. 119, comma 7, del D. Lgs n. 36/2023 richiede tale documentazione per i soli appalti di lavori.

d) Con riferimento al § 19 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la data indicata per la prima sessione delle operazioni di gara sia un refuso in quanto antecedente alla data di deposito dell'offerta e che quella corretta si quella indicata nel bando (17/11/2026 ora 15:00).

e) Con riferimento al Disciplinare di gara, si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione alla procedura da parte di Compagnie di assicurazione in coassicurazione atteso che tale istituto è espressamente previsto nei Capitoli tecnici.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si conferma e si rimanda alla disciplina sul "Trattamento dei dati personali" previsto all'interno dei capitolati tecnici di gara.

Con riferimento ai quesiti di cui alla lett. b), si conferma.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), si rimanda all'avviso di proroga dei termini pubblicato in data 09/11/2026.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. e), si rimanda alla risposta alla domanda n. 2 lett. d) della I tranche di chiarimenti pubblicati in data 12/11/2026

39) Domanda

Con riferimento al **Lotto 10 Tutela Legale - CIG BD48BFD31C** inviamo di seguito la richiesta di chiarimenti:

a) Si prega la gentile Cliente di produrre una Dichiarazione di non essere a conoscenza di fatti/circostanze idonee a determinare un sinistro indennizzabile ai sensi polizza aggiornata;

b) Si prega la gentile Cliente di produrre informazioni aggiornate in merito a tutti i sinistri pagati/pendenti/chiusi con evidenza degli importi pagati/riservati e puntuale descrizione della fattispecie/petitum;

c) Si prega la gentile Cliente di confermarci disponibilità ad integrare il testo di polizza con i seguenti articoli:

CLAUSOLA DI INOPERATIVITA' PER SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone la Compagnia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Compagnia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

(i) in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;

(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

(iii) in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

Iran / Syria / North Korea / Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson Donetsk and Luhansk People's regions / Venezuela / Belarus / Russian Federation / Afghanistan / Burma (Myanmar) / Cuba / Lybia.

Risposta

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re a) e b), si rimanda all'allegato 10 "*Situazioni sinistri comunicati dalle compagnie*", di cui alla documentazione di gara.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

40) Domanda

Con riferimento al Lotto 10 Tutela Legale - CIG BD48BFD31C inviamo di seguito la richiesta di chiarimenti:

a) Preso atto degli elenchi di paesi che seguono (Excluded Countries/Territories - Restricted Countries - Limited Countries) si prega di rispondere alle successive domande:

Excluded Countries/Territories

1. Iran
2. Syria
3. North Korea
4. Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia Regions
5. Belarus
6. Russian Federation

Restricted Countries

1. Cuba*
2. Venezuela*
3. Libya
4. Afghanistan
5. Myanmar (Burma)

*Cuba and Venezuela are to be considered a Excluded Countries in presence of a US nexus, including US Dollars (please refer to Glossary for US nexus definition)

Limited Countries

1. Central African Republic
2. Democratic Republic of the Congo
3. Haiti
4. Iraq
5. Lebanon
6. Nicaragua
7. Somalia
8. South Sudan
9. Sudan
10. Yemen
11. Zimbabwe

- Il vostro business può coinvolgere o essere connesso a paesi e/o territori sanzionati (una lista di paesi sanzionati è disponibile in calce Allegato I)? Se si, specificare quali paesi.
- Per quanto concerne la vostra eventuale esposizione verso paesi e/o territori sanzionati sopra indicata, intendete compiere business e/o richiedere deroga alla clausola di esclusione territoriale riportata in polizza? Se sì, specificare quali paesi.
- Il vostro business può coinvolgere o essere connesso a qualsiasi attività sanzionato e/o a qualsiasi persona/entità inclusa nelle liste di sanzioni ONU/UE/USA o in qualsiasi altra lista di sanzioni?
- Descrivere brevemente l'attività svolta nei paesi sanzionati.
- Per quanto concerne la tua attività con paesi sanzionati, hai implementato controlli periodici (c.d. screening) su tutti i D&O/Committenti, in modo da assicurarti che non siano sanzionati?
- Per quanto concerne la tua attività con i paesi cd. Excluded (fare riferimento all'allegato I), si prega di fornire cortesemente la percentuale, sia globale che suddivisa per singolo paese, del fatturato svolto in questi paesi rapportata l totale del fatturato annuo di compagnia.
- Per quanto concerne la tua attività con paesi sanzionati, sono state implementate policy o procedure volte ad assicurare conformità con i regolamenti ONU/UE/USA in termini di sanzioni ed embarghi?
- Per favore confermare il non coinvolgimento di soggetti listati ONU, UE e USA.
- Si prega di dichiarare di non operare all'interno dei paesi sanzionati per tramite di compagnie statunitensi e/o persone statunitensi e di non utilizzare il dollaro come valuta di pagamento o incasso.

b) Si prega la gentile Cliente di fornirci informazioni in merito ai dati sull'occupazione: Numeri dipendenti Italia e suddivisione part time/full time;
c) Si prega di precisare se i soggetti assicurati hanno subito procedimenti penali negli ultimi 5 anni? Se sì per quale tipologia di reato e con quali costi.
d) Si prega di precisare se i soggetti assicurati hanno subito procedimenti civili negli ultimi 5 anni con dipendenti/fornitori/clienti? Se sì per quale tipologia di reato e con quali costi.
e) Si prega la gentile Cliente di confermare che la polizza sia esclusivamente mononazionale e non presenti l'attivazione di un programma multinazionale;
f) Si prega la gentile Cliente di confermare l'eliminazione dal capitolato del seguente articolo:
ART. 14 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
g) Si prega la gentile Cliente di conferma la modifica del capitolato come segue:
ART. 10 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma Milano.

Risposta

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re a), si precisa che Sogei opera quale Società in house dei Ministero dell'Economica e delle Finanze e il proprio business è prettamente rivolto verso i propri Clienti istituzionali della Pubblica Amministrazione Italiana e quindi in linea con gli accordi del governo in materia di politica internazionale.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si rimanda alla risposta al quesito n. 19, lett. a), della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento ai quesiti di cui alla lett.re c) e d), si segnala che le informazioni richieste non sono disponibili.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. e), si conferma.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re f) e g), non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

41) Domanda

Con riferimento a tutti i lotti di gara,
siamo a richiedere cosa sia il documento allegato "A"- SECURITY PER SOGEI - che secondo quanto indicato a pag. 9 del disciplinare - punto 2.1. sarebbe allegato a ciascun capitolato tecnico e del quale, salvo errore, non troviamo traccia.

Risposta

Si conferma la presenza dell'"*Allegato A ai Capitolati – Security per Sogei*" all'interno della documentazione di gara, così come previsto al par. 2.1 "*Documenti di gara*" del Disciplinare di gara, ed è disponibile al seguente link: https://www.consip.it/bandi/rinnovo-dei-servizi-di-copertura-assicurativa-per-sogei

42) Domanda

Con riferimento a tutti i lotti di gara, con riferimento al punto 3. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE IN PIÙ FORME E ALL'UNICITÀ DI CENTRO DECISIONALE - della domanda di partecipazione, siamo a chiedere conferma che la dichiarazione di partecipare o meno in forme diverse, non si riferisca alla "gara" nel suo complesso, ma ad ogni singolo "lotto".
A titolo esemplificativo: se si partecipa ad un lotto in forma associata (es. rti costituendo) e ad un altro lotto in forma singola, si chiede conferma in domanda vada barrata la casella "DICHIARA di non partecipare alla medesima "gara" contemporaneamente in forme diverse.

Risposta
Si conferma.

43) Domanda
Spett.le Ente,
con particolare riferimento al lotto 1 all risks patrimonio siamo a chiedere:
a) Si chiede quale sia la motivazione di prevedere la ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
b) Si chiede se il recesso per sinistro e il recesso anticipato annuale sono soggetti alla possibile proroga tecnica fino a 180 giorni dall'effetto del recesso.
c) Si chiede disponibilità, relativamente all'Art. 16 – Coassicurazione e delega, di rimuovere la deroga all'art. 1911 c.c.
d) Si chiede disponibilità ad inserire nell'art. 3 – Esclusioni, i seguenti eventi esclusi (in linea con l'obbligo di copertura da eventi catastrofali):
- sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana:
o a "fabbricati" che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero l'assicurazione per dette garanzie opera esclusivamente per gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì ritenuti assicurati gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;
o a "*fabbricati*" in costruzione;
e) Si chiede disponibilità ad inserire nell'art. 3 - Esclusioni, i seguenti eventi (si chiede di confermare o rifiutare ogni singolo alinea):
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- mareggiate, infiltrazioni e penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a sisma;
- variazione della falda freatica;
- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo, verificatisi in occasione di sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana;
- frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari compresa la fase di test e collaudo, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, montaggio, stoccaggio e conservazione;
- mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, trasudamento, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- Ìµerrori di progettazione, calcolo e lavorazione, montaggio, stoccaggio e conservazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

- movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra, cedimento o smottamento del terreno;
- subiti dai liquidi e prodotti in genere dispersi per effetto di guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
- subiti dai materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, per effetto di fuoriuscita o solidificazione dei materiali stessi;
- derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

f) Si chiede disponibilità ad inserire le seguenti definizioni di polizza (si chiede di confermare o rifiutare ciascuna definizione proposta):

Archivi

per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

Dati

per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.

Supporti di dati

per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.

g) Si chiede disponibilità ad inserire le seguenti delimitazioni di garanzia (si chiede di confermare o rifiutare ogni singolo punto proposto):

i. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio dei Fabbricati contenenti le cose assicurate e nell'area di pertinenza aziendale, la Società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.

ii. Relativamente a valori l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

iii. (Integrare con Ricostruzione Archivi) Relativamente ai Supporti di dati e Dati, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la conseguente ricostituzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall'ultima copia di sicurezza, rimane comunque non indennizzabile l'importo relativo al valore dei dati.

Deve intendersi compresa in garanzia anche la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:

- per difettoso funzionamento delle Apparecchiature elettroniche e dei relativi supporti dovuto a cause accidentali;
- alla condizione essenziale, per l'efficacia di questa estensione di garanzia, che il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

In nessun caso la Società indennizzerà, complessivamente, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, somma superiore ad Euro 150.000,00.

h) Si chiede disponibilità a modificare la clausola "Collasso strutturale" con la seguente:

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

i) Si chiede disponibilità a modificare la Cyber Clause con la seguente:

CYBER Clause

Definizioni

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso "Malware" o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- *qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"; o*
- *qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziali o totali correlate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi "Sistema informatico".*

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Clausola esclusione CYBER

Con riferimento alle garanzie prestate dalla presente polizza, è in ogni caso esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, per:

- *perdite;*
- *responsabilità;*
- *danni materiali o non materiali di qualunque natura;*
- *danni da interruzione di esercizio;*

- *perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (→definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso;*

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- *un "Atto Cyber" (→definizione) ovvero ad un "Incidente Cyber" (→definizione), ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.*

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- *la perdita fisica o il danno alla proprietà;*
- *qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;*

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber possano essere considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- *non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione);*
- *è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione) possono essere causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.*

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

l) Si chiede disponibilità a modificare l'esclusione *Malattie* Pandemiche con la seguente:

Esclusione del rischio "Malattie pandemiche o epidemiche"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- *sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;*

- *la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.*

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

m) Si chiede disponibilità a modificare la *Delimitazione Territoriale* con la seguente:

Delimitazioni territoriali

Si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

- *Albania, Bielorussia, Macedonia, Ucraina, Federazione Russa, Regione della Crimea, Regione di Zaporizhzhia, Regione di Kherson, Regione di Donetsk e Regione di Lugansk;*
- *Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakhistan, Kyrgyzstan, Laos, Libano, Mongolia, Myanmar, Nord Corea, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;*
- *il continente africano ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;*
- *Cuba, Haiti, Venezuela.*

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- *sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;*
- *che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.*

n) Si chiede disponibilità a modificare la clausola *Sanzioni Internazionali* con la seguente:

Sanzioni Internazionali

Nessun (ri)assicuratore è obbligato a garantire una copertura assicurativa né è tenuto a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone detto (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

o) Si chiede disponibilità a modificare l'esclusione "guerra" con la seguente:

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione, attraverso o in occasione di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o, qualora in presenza e/o conseguenti a eventi precedentemente elencati, di danni alla proprietà e comunque di altri provvedimenti da parte o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, di diritto o di fatto.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si precisa che la ritenuta dello 0,5% (prevista, ad esempio, dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 nei contratti pubblici di durata/servizi e forniture) risponde a una funzione di garanzia e tutela.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

44) Domanda

Con riferimento al lotto 2 all risks elettronica, siamo a chiedere:

a) Si chiede disponibilità a modificare la Cyber Clause con la seguente:

CYBER Clause

Definizioni

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso “Malware” o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziali o totali correlate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi “Sistema informatico”.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Clausola esclusione CYBER

Con riferimento alle garanzie prestate dalla presente polizza, è in ogni caso esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, per:

- perdite;
- responsabilità;
- danni materiali o non materiali di qualunque natura;
- danni da interruzione di esercizio;
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (→definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (→definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- un “Atto Cyber” (→definizione) ovvero ad un “Incidente Cyber” (→definizione), ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber possano essere considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione) possono essere causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
b) Si chiede disponibilità a modificare l'esclusione Malattie Pandemiche con la seguente:
Esclusione del rischio "Malattie pandemiche o epidemiche"
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
c) Si chiede disponibilità a modificare la Delimitazione Territoriale con la seguente:
Delimitazioni territoriali
Si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

- Albania, Bielorussia, Macedonia, Ucraina, Federazione Russa, Regione della Crimea, Regione di Zaporizhzhia, Regione di Kherson, Regione di Donetsk e Regione di Lugansk;

- Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakhistan, Kyrgyzstan, Laos, Libano, Mongolia, Myanmar, Nord Corea, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;
- il continente africano ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;
- Cuba, Haiti, Venezuela.

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;
- che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.

d) Si chiede disponibilità a modificare la clausola Sanzioni Internazionali con la seguente:

Sanzioni Internazionali

Nessun (ri)assicuratore è obbligato a garantire una copertura assicurativa né è tenuto a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone detto (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

e) Si chiede disponibilità a modificare l'esclusione "guerra" con la seguente:

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione, attraverso o in occasione di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o, qualora in presenza e/o conseguenti a eventi precedentemente elencati, di danni alla proprietà e comunque di altri provvedimenti da parte o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, di diritto o di fatto.

Risposta

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re a), b), c), d) ed e), non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

45) Domanda

In relazione al Lotto 11 e con specifico riferimento alla statistica sinistri pubblicata, si chiede cortesemente di fornire un aggiornamento della stessa (in formato excel), comprensivo dei dati relativi all'intera annualità 2025.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla domanda n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

46) Domanda

Lotto 11 Infortuni

Inviamo la presente per richiedere cortesemente i chiarimenti di seguito riportati:

a) Chiediamo che vengano forniti i parametri di calcolo del premio per ciascuna Categoria Assicurata in quanto non vediamo pubblicata né la "Scheda di Offerta Economica" e né vediamo indicati i dati nei rispettivi capitolati, e pertanto ci necessita conoscere i seguenti elementi:

Per il Capitolato "Infortuni Dirigenti":

- Componenti Organi Sociali: Numero ……
- Dirigenti (rischi professionali) Retribuzioni totali € ……

- Dirigenti (rischi extraprofessionali) Retribuzioni totali € ……
  Per il Capitolato "Infortuni Dipendenti":
- Dipendenti: Retribuzioni totali Retribuzioni totali € ……
- Partecipanti a corsi/stagisti/Borsisti/Tirocinanti: Numero: ……

b) Notiamo che la Statistica Sinistri pubblicata per il Lotto Infortuni riporta come sinistro più recente un evento con data di accadimento 27.11.2024 e con data denuncia 24.03.2025. Di conseguenza ci sembra di intuire che la statistica pubblicata sia aggiornata a inizio 2025. Chiediamo pertanto una statistica sinistri aggiornata alla data odierna (*o fin dove possibile*) al fine di avere un quadro aggiornato dell'andamento tecnico del rischio.

c) Chiediamo di conoscere i dati registrati a consuntivo per le Categorie "Dirigenti" e "Dipendenti" in ciascuna ultime 5 annualità, come da schema di seguito riportato:

Anno 2025
- RAL Dirigenti: €
- RAL Dipendenti: €

Anno 2024
- RAL Dirigenti: €
- RAL Dipendenti: €

Anno 2023
- RAL Dirigenti: €
- RAL Dipendenti: €

Anno 2022
- RAL Dirigenti: €
- RAL Dipendenti: €

Anno 2021
- RAL Dirigenti: €
- RAL Dipendenti: €

d) Chiediamo se il Capitolato Infortuni proposto ora presenti variazioni di rilievo o sostanziali con riguardo a:
- somme assicurate;
- moltiplicatore della RAL;
- limiti, franchigie;
- estensioni particolari;

rispetto a quanto in essere nel periodo a cui fa riferimento la statistica sinistri pubblicata.

e) Chiediamo infine di conoscere se vi siano Dirigenti che percepiscano una RAL superiore ad Euro 250.000,00 ed in tal caso chiediamo di indicarcene il numero.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si rimanda ai dati forniti al par. 16 "*Offerta economica*" del Disciplinare di gara.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si rimanda alla risposta alla domanda n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re c) ed e), si segnala che i dati richiesti non sono disponibili. Per le informazioni pubblicate in materia di retribuzioni si rinvia alla sezione "Società Trasparente" di Sogei S.p.A.
https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/societa-trasparente.html

Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), si rimanda alla risposta alla domanda n. 13, lett. h) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

47) Domanda

In merito al lotto 3 quindi sono a richiederVi i seguenti chiarimenti:

a) Responsabilità per i servizi ICT critici e per i danni da interruzione

Con riferimento alle attività professionali svolte da Sogei S.p.A., si chiede di indicare quali siano le principali categorie di servizi ICT la cui interruzione, indisponibilità o errata esecuzione possa determinare un impatto significativo sulle amministrazioni clienti o sugli utenti finali.

Per tali categorie di servizi, si chiede di precisare se i contratti prevedano specifici livelli di servizio (SLA), obblighi di ripristino, penali, service credit o obblighi risarcitori connessi a interruzioni, ritardi, errori di elaborazione o indisponibilità dei sistemi, indicando, ove possibile, l'eventuale presenza di limiti massimi di responsabilità e le relative eccezioni.

Si chiede altresì di confermare se un singolo evento possa determinare richieste risarcitorie da parte di più amministrazioni clienti o di una pluralità di soggetti terzi e se siano stati registrati eventi di tale natura nel periodo considerato.

b) Responsabilità per danni ai clienti e agli utenti finali

Con riferimento ai servizi ICT erogati da Sogei S.p.A. alle amministrazioni clienti, si chiede di chiarire se, nell'ambito delle attività assicurate, Sogei possa essere chiamata a rispondere anche direttamente nei confronti di utenti finali o di altri soggetti terzi per danni derivanti da errori professionali, malfunzionamenti applicativi, elaborazione o trasmissione non corretta di dati, indisponibilità dei sistemi o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni.

In caso affermativo, si chiede di indicare le principali fattispecie di responsabilità previste dalla normativa o dai rapporti contrattuali applicabili, specificando se siano già state avanzate richieste risarcitorie di tale natura e se le relative esposizioni siano soggette a specifici limiti o discipline contrattuali.

c) Rapporti con società collegate, clienti e altri soggetti potenzialmente coinvolti

Si chiede di confermare se, nello svolgimento delle attività professionali assicurate, Sogei S.p.A. operi nell'ambito di progetti o rapporti contrattuali con altre società, enti o soggetti che possano assumere anche il ruolo di partner, fornitori, subappaltatori o destinatari delle prestazioni rese.

In caso affermativo, si chiede di indicare le principali tipologie di rapporti e di precisare se tali soggetti possano essere inclusi, a qualsiasi titolo, nella copertura assicurativa oggetto della procedura, ovvero se siano previste clausole contrattuali di manleva, rivalsa o rinuncia alla rivalsa tra le parti coinvolte.

d) Ripartizione aggiornata delle attività svolte internamente e affidate a terzi

Si chiede di aggiornare, con riferimento all'esercizio 2025 o al periodo più recente disponibile, i dati relativi agli affidamenti a terzi, indicando il relativo valore economico, il numero di fornitori e il numero di contratti.

Si chiede inoltre di distinguere tra:

1) attività tecniche svolte direttamente dai fornitori incaricati da Sogei;

2) attività ulteriormente subappaltate dai medesimi fornitori, previa autorizzazione di Sogei ove prevista;

3) acquisti di licenze, hardware, manutenzioni, consulenze e altri servizi che non comportino l'affidamento a terzi di attività professionali comprese nell'oggetto dei servizi resi da Sogei ai propri clienti.

Per le attività di cui ai numeri 1) e 2), si chiede di specificare, ove disponibile, la quota riferibile allo sviluppo, alla manutenzione e all'evoluzione del software, all'integrazione dei sistemi e alla gestione applicativa, nonché di chiarire quali responsabilità Sogei mantenga nei confronti del cliente finale in relazione alle prestazioni esternalizzate.

e) Clausole contrattuali e limitazioni di responsabilità

Con riferimento ai rapporti contrattuali intercorrenti tra Sogei S.p.A. e i propri clienti, si chiede di confermare se i contratti relativi all'erogazione dei servizi prevedano specifiche clausole disciplinanti la responsabilità

professionale di Sogei e, in caso affermativo, di fornire il testo delle relative clausole contrattuali, anche mediante estratti anonimizzati, con particolare riferimento a:

- eventuali limiti massimi di responsabilità contrattuale (liability cap), con indicazione dei criteri di determinazione e delle eventuali eccezioni;
- esclusioni o limitazioni di responsabilità per danni indiretti e consequenziali, perdita di profitti, perdita o danneggiamento di dati e interruzione dei servizi;
- penali contrattuali, service level agreement (SLA) e service credit, precisando se siano soggetti ai medesimi limiti di responsabilità e se costituiscano l'unico rimedio previsto in caso di inadempimento;
- eventuali obblighi di manleva e indennizzo assunti nei confronti dei clienti o di terzi;
- disciplina della responsabilità per le attività affidate a subappaltatori, inclusi eventuali obblighi di manleva, rivalsa e limitazioni di responsabilità;
- clausole di forza maggiore ed eventuali ulteriori esclusioni o limitazioni della responsabilità.

Qualora le previsioni contrattuali differiscano in funzione della tipologia di servizio o del cliente, si chiede di indicare le principali differenze rilevanti ai fini della valutazione dell'esposizione di responsabilità professionale di Sogei.

Risposta

Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re a) e b), si precisa che per la natura dei servizi ICT gestiti per conto delle Amministrazioni Clienti quali, a titolo esemplificativo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, Pubbliche Amministrazioni, la Sogei potrebbe essere interessata da richieste effettuate anche direttamente da utenti finali o da altri soggetti terzi per danni derivanti da errori nell'espletamento delle attività che presta verso gli stessi.

Si segnala infatti che negli ultimi anni si sono effettivamente verificati pochi casi di coinvolgimento della stessa.

Le azioni che hanno attivato pretese risarcitorie risultano connesse a:

- disservizi,
- ritardi nell'elaborazione dei dati
- anomalie nei sistemi e nelle piattaforme applicative

Le esposizioni non sono soggette a limiti predefiniti non essendoci specifiche discipline volte a regolare tali aspetti.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), si precisa che Sogei S.p.A. opera quale Società in house dei Ministero dell'Economica e delle Finanze e il proprio business è prettamente rivolto verso i propri Clienti istituzionali della Pubblica Amministrazione Italiana e quindi in linea con gli accordi del governo in materia di politica internazionale.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), si precisa che Sogei opera quale Società in house dei Ministero dell'Economica e delle Finanze e il proprio business è prettamente rivolto verso i propri Clienti istituzionali della Pubblica Amministrazione Italiana e quindi in linea con gli accordi del governo in materia di politica internazionale.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. e), si segnala che il dato richiesto non può essere fornito.

49) Domanda

Chiarimento Vita lotto 12

Gentilmente si richiedono le seguenti informazioni:

a) Elenco dettagliato degli Assicurati (specificando anche data di nascita);

b) Situazione sinistri comunicati dalle compagnie.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si segnala che il dato richiesto non è disponibile.

Con riferimento al quesito b), si rimanda all'Allegato 10 "*Situazione sinistri comunicati dalle compagnie*" – fogli elettronici "VitaDip2021-2024", "VitaDip2024-2026", "VitaDirigenti2021-2024" e "VitaDirigenti2024-2026", di cui alla documentazione di gara.

50) Domanda

Con riferimento al Lotto 1 Incendio All Risks riportiamo di seguito il quesito da sottoporre alla stazione appaltante al fine di consentire una valutazione più completa del rischio: l'ubicazione di Roma Disaster Recovery dal valore di € 3.125.000,00, viene indicata come sede riservata. Chiediamo cortesemente di confermare se si tratti di un archivio e, in tal caso, di specificarne la tipologia.

Risposta

Si precisa che la sede è riservata e che risulta composta da una stanza adibita ad ufficio e da quattro CED allestiti con rack, apparati, ecc.

51) Domanda

Siamo con la presente a formulare cortesemente le seguenti richieste di chiarimento:

a) Si chiede conferma, anche in considerazione del ruolo di Titolare Autonomo che rivestirebbe una compagnia di assicurazioni concorrente, che l'Allegato di Sicurezza debba intendersi come una linea guida generale, da adattarsi alla specificità della commessa.

b) Con riferimento all'Allegato Security, requisito "*I.9.1 I sistemi utilizzati per l'erogazione dei servizi previsti nel Contratto sono implementati su domini separati del Fornitore per evitare, nel caso di attacco malware, la diffusione del codice malevolo*" , si chiede se la frase "sono implementati su domini separati del Fornitore" è da intendersi come implementazione "single tenant" rispetto a "multi tenant" o fa riferimento all'implementazione di una sottorete dedicata ai sistemi usati per l'erogazione del servizio che deve essere separata dalle altre sottoreti della Compagnia, ad esempio le sottoreti delle filiali / linee operative / altre…?

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), non si conferma e si precisa che l'"*Allegato A – Security per Sogei*" è parte integrante della documentazione di gara.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si precisa che il requisito è volto a garantire un adeguato livello di segregazione dei sistemi utilizzati per l'erogazione del servizio, al fine di limitare il rischio di propagazione di malware o di altre compromissioni verso o da altri ambienti del Fornitore.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di adottare le soluzioni organizzative e tecnologiche ritenute idonee a conseguire tale obiettivo (ad esempio separazione logica, segmentazione di rete, domini dedicati o misure equivalenti), in coerenza con la propria architettura di sicurezza.

Il requisito non è pertanto riferito a una specifica implementazione tecnologica (quale, ad esempio, modelli single tenant o multi tenant), bensì al risultato di sicurezza che deve essere garantito.

52) Domanda

Con la presente chiediamo cortesemente la trasmissione del questionario RC Professionale.

Risposta

Si segnala che il dato richiesto non è disponibile.

53) Domanda

Con riferimento al lotto 12 in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti.

a) Con riferimento al lotto 12, caso morte e ipt, copertura dipendenti chiediamo di fornire l'elenco degli assicurati con data di nascita e sesso.

b) Con riferimento al lotto 12, caso morte e ipt, copertura dirigenti, chiediamo di fornire l'elenco degli assicurati con data di nascita, sesso e capitale procapite.
c) Con riferimento al lotto 12, caso morte e ipt, copertura dirigenti, chiediamo la possibilità di utilizzare come età di riferimento per il calcolo del premio l'età assicurativa e non l'età anagrafica.
d) Con riferimento al file "ID 3005 - All. 10 - Situazione sinistri comunicati dalle compagnie" in particolare con riferimento ai sinistri vita (lotto 12): chiediamo conferma che non ci sono stati sinistri di invalidità permanente dei periodi indicati (2021-2024 e 2024-2026), oppure dettaglio della tipologia per ogni sinistro.
e) Con riferimento al lotto 12, caso morte e ipt, CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, si chiede la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a utilizzare le ore 00:00 del giorno successivo in luogo delle ore 24:00 del giorno precedente (01/01/2027 anziché 31/12/2026 e 01/01/2029 anziché 31/12/2028), in linea anche con le previsioni della sezione 3- condizioni di assicurazione che prevede la copertura assicurativa dei nuovi assunti dalle 00.00 del giorno di assunzione, considerata la coincidenza temporale delle due indicazioni.
f) Con riferimento al Lotto 12, caso morte e ipt, CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, si rileva che nel capitolato tecnico/scheda di contratto/ polizza mancano delle clausole assicurative. Premesso che l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a garantire il pieno rispetto della normativa assicurativa applicabile, si chiede di confermare la disponibilità dell'Ente, in caso di aggiudicazione, a valutare l'utilizzo del set documentale della Compagnia aggiudicataria, opportunamente coordinato con le condizioni tecniche previste dal Capitolato. Al riguardo si evidenzia che nei documenti di gara non risultano disciplinati, a titolo esemplificativo, alcuni profili generalmente presenti nella documentazione assicurativa, a titolo di esempio: oblio oncologico, conflitti di interesse, mediazione, legge applicabile, foro competente/controversie, nonché ulteriori definizioni e termini assicurativi funzionali alla corretta gestione del rapporto contrattuale (ad esempio l'art 1- definizioni che riporta definizioni non congrue con la specificità dei rami vita, quali il riferimento al risarcimento, la definizione di Assicurato che non dovrebbe comprendere la persona giuridica, ecc). Qualora non fosse possibile adottare la documentazione della Compagnia aggiudicataria si chiede di confermare la possibilità di concordare un'integrazione dei capitolati finalizzata ad allinearli alle disposizioni normative e regolamentari applicabili al settore assicurativo e a completarne il contenuto con le previsioni contrattuali eventualmente mancanti;
g) Con riferimento al lotto 12, capitolato tecnico dirigenti, CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, art. 4, chiediamo cosa si intenda "dietro presentazione di documento riepilogativo" e chi lo debba fornire; inoltre, di specificare se il documento riepilogativo sarà presentato alla fine del contratto ovvero dopo il 31/12/2028, data di scadenza della copertura. In caso di proroga da parte dell'Ente quando sarà predisposto questo documento riepilogativo? Si chiede la disponibilità a non prevedere questa sospensione premi in corso di contratto e pertanto l'eliminazione della previsione circa la trattenuta dello 0,5% e della presentazione del riepilogo finale. Si chiede inoltre la motivazione della richiesta della trattenuta dello 0.5% sui premi dovuti.
h) Con riferimento al lotto 12, all'art 4 del capitolato DIRIGENTI, CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, si chiede conferma che per età dell'assicurato si intenda l'età assicurativa e NON quella anagrafica.
i) Con riferimento al lotto 12, all'art 9 Oneri fiscali, del capitolato tecnico DIRIGENTI, CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, chiediamo se tale articolo è applicabile a questo lotto e chiediamo di fornirci evidenza del costo sostenuto dall'attuale assicuratore.
l) Con riferimento al lotto 12, all'art 13 Assicurazione per conto di chi spetta DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, del capitolato tecnico DIRIGENTI e dipendenti, chiediamo conferma che si tratti di un refuso in quanto la polizza si configura come polizza per conto altrui con la fornitura dei dati puntuali degli assicurati come previsto nella sezione 3- Condizioni di assicurazione.

m) Con riferimento al lotto 12, sezione 4, art 1 condizioni che regolano la garanzia di invalidità totale e permanente, per il calcolo del grado di invalidità in caso di infortunio chiediamo la disponibilità a fare riferimento allo stato di invalidità formulato dall'INPS, all'atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di invalidità; o formulato dall'INAIL, in caso di invalidità di origine professionale sempre ché non ricorra l'ipotesi precedente, come indicato nel secondo paragrafo dell'articolo stesso e non alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/6/65 n. 1124.
n) Con riferimento al lotto 12, sezione 4, art 1 condizioni che regolano la garanzia di invalidità totale e permanente, chiediamo la disponibilità ad integrare lo stesso con la lista di documentazione necessaria al fine della richiesta di liquidazione per maggiore chiarezza nei confronti degli assicurati.
o) Con riferimento al lotto 12, capitolato dirigenti, SEZIONE 2-CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, art. 8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ si chiede disponibilità all'ente di includere anche le mail come forma di comunicazione ammessa tra le parti per questioni di praticità operative nella gestione delle polizze.
p) Con riferimento al lotto 12, capitolato dirigenti, sezione RELAZIONE DESCRITTIVA, si chiede di chiarire il seguente "Il premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che sarà conteggiato sulla base di 1/365 esimo del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura". Si fa presente che l'eventuale proroga richiederebbe l'emissione di un titolo con l'elenco degli assicurati e il premio verrebbe da noi conteggiato in base alla durata della proroga e per i dirigenti in base all'età assicurativa di ciascuno alla data del rinnovo, non in base ad un 1/365 del premio annuale della polizza. Questo per garantire un premio commisurato all'effettivo gruppo assicurato che non penalizzi l'ente o viceversa la compagnia. Si chiede quindi conferma circa la possibilità, in caso di proroga, di emissione di un contratto di durata fino ad un massimo di 180 gg sulla base dell'effettivo collettive e dell'effettiva età assicurativa al 31/12/2028.
q) con riferimento al lotto 12 si chiede conferma se il broker incaricato GBSapri si occuperà della gestione delle polizze sia per quanto riguarda l'emissione dei contratti, sia per le attività di postvendita, sia per il supporto e la gestione delle pratiche di sinistro morte e ipt.
r) con riferimento al lotto 12, capitolato dirigenti, si chiede di specificare l'età assicurativa massima assicurabile per caso di morte e di invalidità permanente e totale
s) con riferimento al lotto 12, capitolato dipendenti, si chiede di specificare l'età assicurativa massima assicurabile per il caso di morte, prendendo per assodato che l'età massima prevista nel caso ipt è 71 anni come previsto nell'articolo 7 sezione 3.
t) Con riferimento al lotto 12, sezione 2 capitolato dipendenti, articolo 4, considerata la richiesta di gestione delle regolazioni per entrate/uscite/aumenti capitali solo a fine dell'anno, si chiede disponibilità a prevedere, in caso di sinistro, l'invio tempestivo da parte dell'Ente delle informazioni anagrafiche necessarie sull'assicurato impattato al fine dell'inserimento dello stesso in polizza per permettere l'effettiva gestione del sinistro.
u) Con riferimento al lotto 12, si chiede cortesemente di confermare che le polizze collettive per i dirigenti e dipendenti si intendono obbligatorie e che il premio relativo a ciascun Assicurato sia interamente sostenuto da Sviluppo Italia senza alcun onere economico a carico degli Assicurati.

Risposta

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), si segnala che il dettaglio richiesto non è disponibile. Tuttavia, si evidenzia che l'età media del gruppo assicurato al 31/12/2026 è pari a 50 anni.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si segnala che il dettaglio richiesto non è disponibile. Ai fini della formulazione dell'offerta si rinvia pertanto ai dati aggregati riportati in documentazione di gara.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re c), f), l), m), n) e p), non si conferma.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), si rimanda all'allegato 10 "*Situazione sinistri comunicati dalle compagnie*", di cui alla documentazione di gara.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. e), si precisa che le indicazioni delle ore 24:00 del giorno precedente e le ore 00:00 del giorno successivo, devono intendersi equivalenti ai fini dell'operatività della copertura. Pertanto, resta fermo quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. g), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara. Inoltre, si precisa che per documento riepilogativo si intende la rendicontazione finale degli importi maturati e trattenuti nel corso del contratto, da presentarsi alla scadenza definitiva del rapporto contrattuale, comprensivo di eventuali proroghe. Infine, rispetto alla motivazione legata all'inserimento della trattenuta dello 0,5%, si rimanda alla risposta alla domanda n. 43, lett. a).
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re h) e i), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara e si precisa che non sono disponibili i costi sostenuti dall'attuale assicuratore.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. o), si precisa che sarà consentito all'aggiudicatario proporre l'inclusione della e-mail come forma di comunicazione ammessa tra le parti.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. q), si conferma e si rimanda all'articolo "*Clausola intermediari*" dei Capitolati tecnici di gara.
Con riferimento al quesito di cui alle lett.re r) e s), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. t), si conferma che in caso di sinistro la Contraente fornirà all'aggiudicatario la documentazione necessaria per la gestione del sinistro stesso.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. u), si conferma.

54) Domanda
Con riferimento alla scheda riepilogativa di cui all'art. 14 del Disciplinare, si prega di esplicitare i documenti che devono essere presentati dai "soggetti associati" in caso di RTI costituendo.
Risposta
Si rimanda a quanto previsto al par. 14.5 "*Documentazione ulteriore per i soggetti associati*" del Disciplinare di gara.

55) Domanda
Vi richiedo i seguenti chiarimenti:
a) Su Lotti 11 e 12 chiediamo di conoscere premi e tassi in corso.
b) Su Lotto 11 chiediamo se le RAL a preventivo sono le stesse previste nella Gara precedente, RAL Consuntive 2024 e 2025 divise per categoria.
c) Su Lotto 11 e 12 chiediamo se le condizioni di gara sono le medesime previste sulle polizze in corso
d) Su Lotto 12 chiediamo chiarimento su art. 2 sezione 3. dove è concessa facoltà a Sogei di avere copertura aggiuntiva fino a 350.000€ a parità di premio, chiarire se è una clausola in corso e se è stata richiesta ed effettivamente applicata dall'assicuratore in corso.
e) Su Lotto 12 è possibile avere elenco excel dei dipendenti e dirigenti con informazioni su data di nascita e sesso.
f) Si richiede elenco dei sinistri infortuni 2024 2026.
g) Su Lotto Infortuni statistica sinistri 2024 2026 con dettaglio riserva, importo pagato su ciascun sinistro, categoria colpita e descrizione dell'evento.

Risposta
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett. a), si rimanda alla risposta alla domanda n. 1, lett. i) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), si rimanda ai parametri riportati al par. 16 *"Offerta Economica"* del Disciplinare di gara.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. c), si rimanda alla risposta alla domanda n. 13, lett. h) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. d), si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.
Con riferimento al quesito di cui alla lett. e), si segnala che il dato richiesto non è disponibile.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lett.re f) e g), si rimanda alla risposta alla domanda n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

56) Domanda
In riferimento al lotto 5 RCT/O segnaliamo che a pag. 48 del capitolato, viene indicato quanto segue:
" La garanzia RCT per i danni materiali è prestata con una franchigia frontale pari a € 0,00 (importo aggiudicato sulla base delle opzioni previste nell'offerta tecnica)"
Essendo il lotto 5 aggiudicato con il criterio del minor prezzo e quindi non essendo possibile apportare varianti al capitolato, chiediamo cortesemente di voler fornire precisazioni in merito.
Risposta
Si precisa che si tratta di un refuso e, pertanto, si rimanda a quanto previsto all'interno del Capitolato tecnico di gara.

57) Domanda
In riferimento ai Lotti 5, 7 e 8 con la presente siamo gentilmente a richiedere premio e assicuratore in corso.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n. 1, lett. i) della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 12/11/2026.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Dott. Gianandrea Greco)